COMMISSIONE VI

FINANZE

111.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-*ter*) 3

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3, 6, 7, 10, 14, 16, 17

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 6, 10 14, 16, 17

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 10 14, 16, 17

D'Amato Carlo (gruppo PSI) 14

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 3, 6, 7 10, 14, 16, 17

Trabacchi Felice (gruppo comunista-PDS) ... 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,35.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legg il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato) .

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 21 novembre 1990; Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele: « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Proseguiamo nella votazione in linea di principio degli emendamenti e degli articoli della proposta di legge n. 5272, assunta come testo base, al fine di pervenire alla definizione di un testo da trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricordo che nella seduta del 14 novembre si era arrivati fino all'articolo 11 incluso.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. In base ai lavori svolti dal Comitato ristretto, ritengo che nella seduta odierna si potranno esaminare gli articoli fino al 24 incluso.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole relatore. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Tentativo di conciliazione delle controversie).

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla

prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca, nella stessa udienza devono essere speciticati nel verbale di causa, l'ammontare della somma pretesa dal danneggiato e quello della somma offerta dall'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione ed i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi. Se le istanze istruttorie comprendono accertamenti tecnici, il tentativo di conciliazione è ripetuto dopo il loro espletamento.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 420 del codice di procedura civile ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

Polverari.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Provvisionale alla prima udienza).

1. Il giudice civile, entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, qualora risultino sicuri elementi di responsabilità, anche concorsuale, a carico del conducente, deve concedere al danneggiato, a carico della compagnia di assicurazione convenuta, una provvisionale esecutiva non inferiore alla metà e non superiore ai quattro quinti della presumibile entità del totale risarcimento dei danni sofferti che sarà liquidato con la sentenza.

12. 2.

Leoni.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca devono essere specificati, nel verbale, l'ammontare delle richieste del danneggiato e quello delle offerte dell'assicuratore nonché i motivi che hanno impediio la conciliazione.

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su istanza di parte il giudice può, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, disporre con ordinanza il pagamento di somme non contestate ».

12. 3.

Trabacchi, Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Provvisionale ai danneggiati).

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1969, n. 990 è sostituito dal seguente:

« Gli aventi diritto al risarcimento possono chiedere che venga assegnata, a carico dell'assicuratore e di ogni altro obbligato, una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno ».

12. 01.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Rubinacci. Poli Bortone.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*ter*.

1. Il primo comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le parole: « che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in uno stato di bisogno » sono soppresse.

12. 02.

Berselli, Pazzaglia, Rubinacci, Poli Bortone, Parigi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*quater*.

1. Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sono sostituite le parole da: « il giudice istruttore » fino a: « con la sentenza » con le seguenti: « In ogni caso, il giudice istruttore civile o penale, quando da un sommario accertamento evinca che sussistono indubbi elementi di responsabilità a carico del conducente assicurato, deve alla prima udienza disporre il versamento al leso da parte della compagnia di assicurazioni di una provvisionale non inferiore alla metà e non superiore ai quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza ».

12. 03.

Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Rubinacci, Parigi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*quinquies*.

(Possibilità da parte del danneggiato di convenire in giudizio la sola compagnia di assicurazione).

1. L'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è abrogato. Il danneggiato può convenire in giudizio anche solo la compagnia di assicurazione.

12. 04.

Pazzaglia, Berselli, Poli Bortone, Rubinacci, Parigi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12.

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sostituire le parole da: « deve essere » fino a: « del danno » con le seguenti: « non è necessario che sia chiamato nel processo anche il responsabile del danno ».

12. 05.

Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Parigi, Rubinacci.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Nel corso del giudizio di primo grado la parte danneggiata che a causa del sinistro si venga a trovare in condizioni di difficoltà economiche può chiedere che gli sia assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice, sentite le parti, qualora risultino da un sommario accertamento gravi responsabilità a carico del conducente, può assegnare una somma a titolo provvisionale nei limiti del 4/5 della presumibile entità del risarcimento che potrà venire liquidata con la sentenza.

2. Nelle udienze ove si dispone la comarizione delle parti per il tentativo di conciliazione la parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, con potere di conciliare la controversia.

3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

4. Si applicano per il resto il secondo, il terzo comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

12. 06.

Trabacchi, Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Umidi Sala, Romani, Serra Gianna.

Poiché i presentatori degli emendamenti Polverari 12.1 e Leoni 12.2 e degli articoli aggiuntivi Berselli 12.01, 12.02, 12.03 e 12.05, nonché Pazzaglia 12.04 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Trabacchi 12.3, mentre invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Trabacchi 12.06.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere del relatore.

FELICE TRABACCHI. Accolgo l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'articolo aggiuntivo 12.06.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Trabacchi 12.3.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 12, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Pluralità di danneggiati).

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone danneggiate, ha effetto liberatorio dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie).

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: « da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie » sono inserite le seguenti: « o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20. »;

b) al quarto comma, dopo le parole: « volersi surrogare nei diritti del danneggiato », sono inserite le seguenti: « che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma ».

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

1. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aumentati rispettivamente a lire 50 mila ed a lire 150 mila.

2. Ai fini dell'adeguamento delle norme regolamentari di cui all'articolo 32 gli importi minimo e massimo di sanzione amministrativa previsti dall'articolo 42, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono aumentati rispettivamente a lire 50 mila ed a lire 1 milione.

14. 01.

Il Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 14.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del Governo 14.01.

(È approvato).

Poiché ai due articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Rilascio dell'attestazione di rischio).

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile.

La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

(È approvato).

ART. 16.

(Consegna dell'attestazione di rischio).

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a

tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione o ad altro intermediario che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Offerta di risarcimento per i danni alla persona).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo idonea documentazione, la durata dell' inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, versa la somma stessa in deposito bancario fruttifero, comunicando al danneggiato l'effettuato deposito e precisando che la somma resterà a disposizione per la liquidazione finale del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a depositare la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3 ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 2.

Leoni.

All'articolo 17, al capoverso 1) sostituire le parole ido nea documentazione *con le seguenti* rela tiva documentazione.

17. 7.

Bruzzani Bruzzani, Bellocchio, Trabacchi. Auleta. Romani.

All'articolo 17, al capoverso 1, sostituire le parole da la durata dell'inabilità temporanea *fino a* aventi il diritto di risarcimento *con le seguenti* l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto propri, ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento, e – ove sia in grado di avere i dati definitivi – la durata dell'inabilità temporanea e l'entità dell'inabilità permanente. Tali dati possono essere comunicati anche successivamente.

17. 6.

Berselli, Parlato, Rubinacci, Parigi.

All'articolo 17, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

La richiesta di tale risarcimento deve essere corredata da un attestato riguardante la posizione del danneggiato rispetto a prestazioni di enti gestori di assicurazioni sociali oppure, nel caso abbia rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, da un attestato che comprovi la rinuncia.

17. 8.

Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Trabacchi, Romani.

All'artioclo 17, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'assicuratore è tenuto a compiere tutti gli atti previsti dalla pratica, compresi gli accertamenti, i controlli e le verifiche di cui sopra nel luogo indicato dal danneggiato come è più comodo per lui e deve accettare, nelle visite mediche, la presenza del sanitario di fiducia dello stesso danneggiato.

17. 4.

Berselli, Pazzaglia, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

All'articolo 17, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve corrispondere la somma stessa al danneggiato. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

17. 10.

Il Governo.

All'articolo 17, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della dichiarazione, corrisponde ugualmente la somma stessa al danneggiato. La quietanza rilasciata in questo caso non importa rinuncia a diritti o alla liquidazione dell'eventuale maggior danno.

17. 1.

Polverari.

All'articolo 17, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta, l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve corrispondere la somma offerta al danneggiato. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

17. 3.

Leoni.

All'articolo 17, sostituire le parole da: versa la somma *sino alla fine con le seguenti:* versa la somma stessa al danneggiato significandogli che essa sarà imputata alla liquidazione finale del danno.

17. 5.

Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Parigi, Rubinacci.

All'articolo 17, sostituire il capoverso 6 con il seguente:

6. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a corrispondere la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

17. 9.

Bruzzani, Bellocchio, Trabacchi, Auleta, Serra Gianna, Romani, Umidli Sala, Di Pietro Lavorato.

Poiché i presentatori degli emendamenti Leoni 17.2 e 17.3, Berselli 17.6, 17.4 e 17.5 e Polverari 17.1 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Bruzzani 17.7 e 17.9 e sull'emendamento del Governo 17.10. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Bruzzani 17.8.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere del relatore.

RICCARDO BRUZZANI. Accolgo l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 17.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bruzzani 17.7.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 17.10.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bruzzani 17.9.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 17, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Valutazione e incidenza del danno economico).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per il lavoro autonomo sulla base della media rivalutata dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« L'eventuale danno economico derivante da invalidità permanente viene risarcito solo nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui l'invalidità incide effettivamente, per la sua specificità, sul reddito prodotto dal danneggiato e sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 18.

* 18. 8.

Il Governo.

Sopprimere l'articolo 18.

* 18. 1.

Polverari.

Sopprimere l'articolo 18.

* 18. 4.

Berselli, Pazzaglia, Rubinacci, Parigi, Poli Bortone.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. Il risarcimento del danno alla persona deve sempre comprendere sia il danno morale, sia la lesione della capacità lavorativa generica e specifica sia il danno alla salute o biologico. L'invalidità specifica va risarcita solo se supera il grado della invalidità permanente generica, e solo per la parte eccedente la stessa.

2. I parametri di valutazione medico-legali delle invalidità permanenti generiche per l'accertamento delle pensioni dell'INAIL vanno applicati analogicamente alle invalidità permanenti generiche della responsabilità civile.

3. Tutte le invalidità permanenti generiche vanno liquidate col sistema della capitalizzazione delle rendite vitalizie, prendendo come base il reddito reale o virtuale del leso, il grado di invalidità e l'indice di capitalizzazione relativa all'età del danneggiato, aggiornato alla durata media della vita degli italiani alla data della liquidazione del danno e tenuto presente il tasso convenzionale d'interesse del 4 per cento. Nessuna rilevanza deve avere sulla liquidazione del danno da invalidità permanente la circostanza che il leso continui a percepire lo stesso reddito, costituendo questo risarcimento il ristoro della capacità lavorativa perduta,e non del mancato reddito. Il reddito virtuale va calcolato sul costo del lavoratore dipendente che potrebbe sostituire il leso nel lavoro da lui svolto. Al minore va calcolato il presumibile reddito che percepirà nell'età lavorativa. In nessun caso, a nessun uomo o donna, di qualsiasi età, può essere considerato, ai fini del calcolo dell'invalidità permanente generica, un reddito inferiore al triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale.

18. 2.

Leoni.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. Tutte le invalidità permanenti generiche vanno liquidate con il sistema della capitalizzazione delle rendite vitalizie, prendendo per base il reddito reale o virtuale del leso, il grado di invalidità e l'indice di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato, aggiornato alla durata media della vita degli italiani alla data dell'avvenuto infortunio. Il danno estetico al volto costituisce sempre danno alla capacità lavorativa. Nessuna rilevanza deve avere sulla liquidazione del danno da invalidità permanente generica la circostanza che il leso continui a percepire lo stesso reddito, costituendo questo risarcimento la contropartita della capacità lavorativa perduta e non del mancato reddito.

2. Il danno relativo all'invalidità permanente specifica va individuato e valutato solo quando risulti superiorè a quello provocato dall'invalidità permanente generica.

3. Per la determinazione dei parametri di valutazione medico-legale delle invalidità permanenti sono applicati i parametri previsti dall'INAIL per l'accertamento delle pensioni.

18. 5.

Pazzaglia, Berselli, Parigi, Poli Bortone, Rubinacci.

All'articolo 18, al comma 1, sopprimere la lettera b).

18. 6.

Berselli, Parlato, Rubinacci, Parigi.

All'articolo 18, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) Il danno economico derivante da invalidità permanente viene risarcito nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui l'invalidità incide effettivamente sul reddito prodotto dal danneggiato e sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro.

18. 7.

Trabacchi, Bruzzani, Bellocchio, Auleta, Umidi Sala, Di Pietro, Serra Gianna, Romani, Lavorato.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Applicazione analogica dei parametri INAIL alle valutazioni medico-legali della responsabilità civile).

1. I parametri di valutazione medico-legale delle invalidità perinanenti generiche per l'accertamento delle pensioni dell'INAIL vanno applicati analogicamente alle invalidità permanenti generiche della responsabilità civile.

18. 01.

Berselli, Pazzaglia, Poli Bortone, Parigi, Rubinacci.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Danno patrimoniale).

1. Costituisce danno patrimoniale ogni menomazione al complesso dei rapporti giuridici patrimoniali derivante, in via immediata e diretta, dal sinistro.

2. Il danno patrimoniale derivante da invalidità temporanea o permanente è risarcibile nella misura in cui l'invalidità incide sul reddito prodotto dal danneggiato e sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro.

3. Ai fini del calcolo del danno risarcibile di cui al comma precedente, si tiene conto, nel caso di reddito da lavoro autonomo, della media rivalutata dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, nel caso di lavoro dipendente, del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, nonché delle competenze accessorie corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, calcolate sulla base di quanto percepito a tale titolo nell'anno precedente.

4. Ai fini del calcolo del danno patrimoniale il lavoro casalingo è considerato attività produttiva di reddito in ragione, per anno, di una cifra compresa tra il doppio e il triplo della pensione sociale.

5. Ai fini del calcolo del danno patrimoniale per i soggetti disoccupati, compresi i minorenni, l'attitudine a produrre reddito in futuro è calcolata in via equitativa dal giudice, in considerazione anche dell'età e delle possibilità lavorative future ragionevolmente presumibili del soggetto danneggiato.

6. È ammessa, in ogni caso, la prova contraria della sussistenza di danni patrimoniali di diversa entità. Quando risulti provato che il reddito reale è notevolmente inferiore a quanto risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

7. Il danneggiato ha diritto, previa esibizione della relativa documentazione, all'integrale risarcimento delle spese sanitarie sostenute per cura e riabilitazione in conseguenza del sinistro, anche se effettuate in strutture private. Qualora il trattamento sanitario sia stato effettuato presso istituti convenzionati con le unità sanitarie locali le spese sostenute dagli

ospedali e case di cura convenzionate sono rimborsate direttamente a questi.

8. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

TABELLA A

La liquidazione del danno previsto dall'articolo 18-*ter* della presente legge si effettua sulla base dei seguenti criteri:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera da due a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

1) da uno a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 9 per cento;

2) da due a cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 9 per cento e fino al 50 per cento;

3) da cinque a sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso di interesse del 5 per cento.

18. 02. D'Amato Carlo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*ter*.

(Danno biologico).

1. Costituisce danno biologico ogni menomazione della integrità psico-fisica della persona, indipendentemente dalla attitudine a produrre reddito e dalle conseguenze patrimoniali del sinistro.

2. La determinazione del danno è compiuta sulla base di presupposti di eguaglianza per la tutela del diritto alla salute, che si esplica nello svolgimento delle attività ralizzatrici della personalità umana, sotto i profili biologico, sociale, culturale ed estetico.

3. La liquidazione del danno biologico è effettuata dal giudice in via equitativa e non può essere, in ogni caso, inferiore a quanto il danneggiato percepirebbe applicando i criteri previsti nella tabella A.

TABELLA B

La liquidazione del danno previsto dall'articolo 18-*quater* della presente legge si effettua sulla base dei seguenti criteri:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: da una volta e mezzo a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) da un decimo a tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;

2) da tre a cinque decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;

3) da cinque decimi a sette dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) da cinque a dodici volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

2) da una volta e mezza a cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;

3) da metà a una volta e mezza l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;

4) da un quarto a metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve;

5) un quarto dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lievissima.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

18. 03.

D'Amato Carlo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-*quater*.

(Danno morale).

1. Costituisce danno morale ogni sofferenza o turbamento dell'animo del danneggiato conseguente, in via immediata e diretta, al sinistro.

2. Il danno morale viene risarcito indipendentemente dal verificarsi di ipotesi di reato.

3. La determinazione dell'entità del danno risarcibile è effettuata dal giudice in via equitativa e in ogni caso, in misura non inferiore a quanto stabilito nella tabella B.

18. 04.

D'Amato Carlo.

Poiché i presentatori degli emendamenti Polverari 18.1, Berselli 18.4 e 18.6, Leoni 18.2, Pazzaglia 18.5 e dell'articolo aggiuntivo Berselli 18.01 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 18.8 soppressivo dell'articolo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Trabacchi 18.7 a condizione che lo stesso sia modificato nel senso di sostituire le parole « e sulla sua attitudine » con le seguenti « e/o sulla sua attitudine ». Invito altresì l'onorevole Carlo D'Amato a ritirare i suoi articoli aggiuntivi 18.02, 18.03 e 18.04.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 18.8.

RICCARDO BRUZZANI. Concordo con la modifica proposta dal relatore all'emendamento 18.7, di cui sono cofirmatario.

CARLO D'AMATO. Accolgo l'invito del relatore a ritirare gli articoli aggiuntivi 18.02, 18.03 e 18.04.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Trabacchi 18.7, nel testo riformulato su proposta del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 18, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Obbligo di presenza del servizio di liquidazione dei sinistri su tutto il territorio nazionale).

1. L'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquida-

zione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri).

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonché sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 20, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole La relazione dovrà evidenziare la realtà presente nelle varie zone geografiche dove le imprese operano motivando eventuali differenze nello stato del servizio.

20. 1.

Leoni.

Poiché l'onorevole Leoni non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 20.1.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 20.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia).

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante che abbia riportato una invalidità permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un premio unico senza caricamenti per oneri provvigionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Obbligo di deposito dei listini dei prezzi dei pezzi di ricambio dei veicoli a motore).

1. I produttori e gli importatori di veicoli a motore sono tenuti a depositare semestralmente, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'elenco completo dei pezzi di ricambio con l'indicazione dei rispettivi prezzi.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a rendere pubblico l'elenco.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

22. 1.

Il Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato.* Il Governo raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22.1, soppressivo dell'articolo, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 22 risultano in larga parte contenute nell'articolo 23.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo 22.1, concordando con la valutazione testé espressa dall'onorevole Babbini.

RICCARDO BRUZZANI. Esprimo perplessità sulla proposta del Governo di sopprimere l'articolo 22, in quanto non tutte le disposizioni in esso contenute figurano nell'articolo 23.

PRESIDENTE. Onorevole Bruzzani, le ricordo che avrà comunque modo di riproporre le perplessità testé espresse in sede di votazione formale degli articoli che stiamo votando in linea di principio.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 22, di cui il Governo propone la soppressione.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche ed imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da cinque esperti.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Comitato tecnico nazionale con il compito di determinare il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche ed imprese di riparazioni aventi caratteristiche omogenee.

2. Il Comitato è formato da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, da due rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative e da cinque esperti di cui uno designato dall'ACI e due designati dalle associazioni dei consumatori.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il Comitato rimane in carica tre anni.

5. Le decisioni del Comitato sono comunicate a tutti i Comitati tecnici istituiti presso la Camera di commercio che le rendono pubbliche, ne controllano l'applicazione e forniscono elementi di analisi al Comitato tecnico nazionale.

6. I Comitati tecnici provinciali sono formati da un rappresentante designato dalle imprese di assicurazione, da due rappresentanti dei periti di infortunista stradale, da due rappresentanti delle associazioni artigiàne più rappresentative e sono presieduti dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato.

23. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Trabacchi, Umidi Sala, Auleta.

All'articolo 23, al comma 1, dopo le parole di eterminare *aggiungere le seguenti* con valore di riferimento.

23. 2.

Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole e da cinque esperti *con le seguenti* da due rappresentanti degli assicuratori e da tre esperti. La nomina dei rappresentanti degli assicurati è effettuata dalle associazioni dei consumatori presenti, tramite i propri rappresentanti, nella commissione centrale prezzi.

23. 3.

Bruzzani, Trabacchi, Bellocchio, Umidi Sala, Auleta.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 23.2 del Governo e Bruzzani 23.3. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Bellocchio 23.1.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere del relatore.

RICCARDO BRUZZANI. Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento Bellocchio 23.1.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo 23.2, esprimo le stesse perplessità manifestate riguardo alla soppressione dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del Governo 23.2.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Bruzzani 23.3.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 23, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno).

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno le imprese devono indicare separa-

tamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 24, al comma 1, sostituire la parola dovuti *con la seguente* corrisposti.

24. 1.

Berselli, Parlato, Rubinacci, Parigi.

All'articolo 24, al comma 1, sostuire la parola dovuti *con la seguente* attribuiti.

24. 2.

Berselli, Parlato, Rubinacci, Parigi.

Poiché i presentatori degli emendamenti Berselli 24.1 e 24.2 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 24.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 27 novembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO